



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4049

Seduta del 14/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA PER L'ANNO 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

L'atto si compone di 43 pagine
di cui 31 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- il Decreto-Legge del 7 ottobre 2020, n. 125 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020."* che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- legge 22 maggio 2020, n. 35;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
 - il Decreto-legge del 9 novembre 2020, n. 149 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

PRESO ATTO delle indicazioni introdotte da:

- il Decreto-Legge 95 del 2012 articolo 15 comma 14 in merito ai limiti previsti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato;
- la Legge 208/2015 (commi 574-578), che specifica i livelli di spesa previsti nel D.L 95/2015;
- la Legge del 27 novembre 2019, n. 160, che ha previsto l'eliminazione del “superticket” a decorrere dal 1° settembre 2020 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a favore di tutti i cittadini;
- la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2019, che ha anticipato l'eliminazione del “superticket” a decorrere dal 1° marzo 2020, l'eliminazione del superticket per le prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore dei cittadini lombardi;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”* e s.m.i.;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020”* in particolare il paragrafo 6.2.9. *“Negoziazione”*;

DATO ATTO che la suddetta d.g.r. n. XI/2672 prevede al punto 3 del deliberato che *“di dare atto inoltre che, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito nei precedenti provvedimenti aventi il medesimo oggetto”*;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3182 del 26 maggio 2020 *“Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020”* che in considerazione della diffusione sul territorio dell'epidemia da Covid-19 e del conseguente incremento di accesso alle strutture ospedaliere di pazienti affetti da patologie correlate:

- ha prorogato al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- ha prorogato la validità degli importi provvisori, previsti nel contratto sottoscritto entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
- ha disposto la continuazione del pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa del perfezionamento del contratto definitivo;

RICHIAMATI, per gli effetti sulla valorizzazione dell'attività, sul calcolo del finanziamento e sulla definizione dei budget, i seguenti atti:

- la d.g.r. n. XI/2013 del 31 luglio 2019 *“Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all'articolo 8-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (art 15, comma 14) e dalla Legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577)”* che definisce per l'anno 2019 un tetto di sistema per le attività di alta complessità e degli IRCCS;
- la d.g.r. n. XI/3132 del 12 maggio 2020 *“Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2”* che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test molecolari;
- la d.g.r. n. XI/3245 del 16/07/2020 *“Determinazioni in merito al rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019 e nuove indicazioni a decorrere dall'anno 2020”* in cui si rinvia a successivo atto le modalità operative per successivi eventuali recuperi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. n. XI/3518 del 5 agosto 2020 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020 – 1° provvedimento" che prevede la rivalutazione delle tariffe delle prestazioni e un correlato incremento dei budget delle strutture;
- la d.g.r. n. XI/3530 del 5 agosto 2020 "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della ricerca anticorpi anti SARS-COV-2 e test molecolare virus SARS-COVID2 (di cui alla d.g.r. n. XI/3132 del 12/05/2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all'esenzione D97 (di cui alla d.g.r. n. XI/3326 del 30/06/2020)" che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test sierologici;
- la d.g.r. n. XI/3529 del 5 agosto 2020 "Determinazioni in merito al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo dell'emergenza pandemica";
- la d.g.r. n. XI/3681 del 15 ottobre 2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19" che prevede l'attivazione temporanea di posti letto di cure sub-acute al fine di gestire nel livello di assistenza più coerente i pazienti paucisintomatici;
- la d.g.r. n. XI/3778 del 3 novembre 2020 "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs – tampone naso-oro-faringeo)" che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test antigenici;
- la d.g.r. n. XI/3782 del 3 novembre 2020 "Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-19" che all'allegato 3 "Prime indicazioni applicative dell'art. 109 della L 77/2020", ricomprende tra i soggetti beneficiari i Centri Diurni Neuropsichiatria Infanzia e i Centri Diurni Salute Mentale afferenti alle strutture accreditate e a contratto/convenzionate gestite da soggetti diversi dalle ASST/IRCCS pubblici (ovvero soggetti diversi dall'ambito "intercompany");
- la d.g.r. n. XI/3915 del 25 novembre 2020 "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera" nella quale si dà applicazione a quanto previsto nella d.g.r. XI/3518/2020, prevedendo incremento del 1,95% delle tariffe associate ai DRG ad eccezione dei 108 DRG a rischio inappropriately, con decorrenza 01/01/2020, e corrispondente incremento di budget, stimato per le strutture private accreditate, in € 40.800.000;

RICHIAMATA la nota protocollo G1.2020.0038154 del 09/11/2020 ad oggetto "Nuovo sistema di codifica dei casi Covid-19 – flussi SDO ed EMUR e tempistica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

invii” che ha previsto l'applicazione di un algoritmo di transcodifica utile ad allineare da parte di Regione Lombardia le codifiche delle SDO COVID alle emanande linee guida ministeriali in tema di codifica;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 4 comma 1 del DL 34/2020:

“1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani”;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 9 del DL n. 149/2020:

“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.”;

CONSIDERATO che l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica sta evidenziando una ripresa dell'epidemia con un considerevole incremento dei casi sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto necessario, benchè ancora in attesa della definizione a livello nazionale degli incrementi tariffari previsti dal DL 34 e dando atto che non è possibile attualmente prevederne l'impatto economico, a fronte dello scenario epidemico appena descritto:

- prorogare al 30 dicembre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari e sociosanitari;
- approvare:
 - le indicazioni per la definizione dei budget sanitari e le modifiche alla d.g.r. n. XI/2672/2019 rese necessarie al fine di tener conto del periodo emergenziale – di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto;
 - la revisione e le integrazioni allo “Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto erogatore di prestazioni di ricovero e assistenza” – di cui all'Allegato 2) parte integrante del presente atto;
 - la proposta di “Scheda budget Strutture Sanitaria” che è parte integrante del contratto – di cui all'Allegato 3) parte integrante del presente atto;
 - la revisione e le integrazioni allo Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di Unità d'offerta sociosanitarie accreditate” – di cui all'Allegato 4) parte integrante del presente atto;
 - la proposta di “Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie” che è parte integrante del contratto – di cui all'Allegato 5) parte integrante del presente atto;

RITENUTO di confermare quanto disposto dalla d.g.r. n. XI/3182/2020 in merito:

- alla proroga della validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- alla continuazione del pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa della definizione del contratto definitivo;

RICHIAMATE:

- le d.g.r. n. XI/2906, n. XI/3115 e n. XI/3264 che hanno ridefinito le reti Hub-Spoke nelle diverse fasi della pandemia;
- le modifiche relative a codifica dei DRG COVID e tariffe aggiuntive COVID previste dal DL 34;

RITENUTO, al fine garantire continuità all'attività di gestione dei pazienti COVID e non COVID, in particolare per le tipologie richiamate al paragrafo precedente, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, di destinare € 25.000.000,00 alla remunerazione di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate erogate nel periodo emergenziale e per l'emergenza COVID di cui al capitolo di bilancio 14282, che verranno assegnati alle singole strutture ed alle ATS territorialmente competenti con successivi atti, in fase di consuntivazione, per l'attività erogata fino a tutto il 31/12/2020;

RITENUTO di provvedere, in ragione degli impegni assunti in Conferenza delle Regioni e in attuazione della d.g.r. n. XI/3518 e XI/3915, al riconoscimento di un'integrazione budget a copertura dell'incremento delle tariffe di ricovero e cura, ulteriore rispetto al finanziamento già assegnato quale finanziato 2019;

PRESO ATTO che il suddetto incremento è stato stimato, quale impatto per le strutture private accreditate, in sede di Conferenza delle Regioni, per Regione Lombardia, in € 40.800.000, che andranno per l'anno 2020 ad incrementare il budget di struttura in proporzione al finanziato 2019, al netto della valorizzazione dei 108 DRG a rischio inappropriatezza secondo i criteri definiti in vigenti delibere regionali, e in concomitanza ad incrementare per l'anno 2020 il tetto per lombardi degli erogatori privati;

DATO ATTO che l'incremento tariffario previsto nella d.g.r. XI/3915 è applicato a tutte le strutture che erogano ricovero e cura con decorrenza 1 gennaio 2020, pubbliche e private;

RITENUTO necessario procedere all'incremento di budget di ricovero per le strutture pubbliche, pari al 1.95% del finanziato 2010 al netto dei 108 DRG a rischio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

inappropriatezza secondo i criteri definiti in vigenti delibere regionali, che trova copertura nei bilanci delle strutture sanitarie pubbliche nella contemporanea riduzione del f.do PSST secondo il livello definito con successivo provvedimento;

RICHIAMATO quanto a suo tempo introdotto dalla lettera o) del comma 796 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 che ha introdotto per le prestazioni ambulatoriali e di laboratorio erogate da strutture private uno sconto, secondo le modalità che Regione Lombardia ha nel tempo normato (D.G.R. n. VIII/4239/2007, VIII/5743/2007, VIII/8501/2008, VIII/10077/2009, VIII/10804/2009, XI/937/2020, IX/2633/2011, XI/4334/2012);

RITENUTO di dover procedere con ulteriori approfondimenti relativamente a quanto evidenziato al punto precedente, dando atto che gli esiti potrebbero avere influenza sia sul valore definitivo del Finanziato a consuntivo per le attività di specialistica ambulatoriale e degli anni successivi, nonché per una potenziale rideterminazione del budget;

RITENUTO, nelle more della definizione degli esiti delle verifiche in corso, di utilizzare il finanziato 2019 già determinato, come base di calcolo per il budget dell'anno 2020, fatte salve le eventuali successive modifiche che la verifica della corretta valorizzazione delle prestazioni potrebbero comportare;

RITENUTO di procedere a rideterminare, in sede di consuntivo 2020, le percentuali di abbattimento applicato alla produzione per fuori regione (ora pari al 3,5% per ricovero e cura e 4% per ambulatoriale), definite al fine di garantire l'invarianza economica tra tariffario regionale e quello stabilito per la mobilità (tariffario TUC);

RITENUTO di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della DGR XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimodulazioni dei contratti sociosanitari, valutando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di prorogare al 30 dicembre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari e sociosanitari,
2. di approvare:
 - le indicazioni per la definizione dei budget e le modifiche alla d.g.r. n. XI/2672/2019 resi necessari al fine di tener conto del periodo emergenziale – di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto;
 - la revisione e le integrazioni allo *"Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto erogatore di prestazioni di ricovero e assistenza"* – di cui all'Allegato 2) parte integrante del presente atto;
 - la proposta di *"Scheda budget Strutture Sanitaria"* che è parte integrante del contratto – di cui all'Allegato 3) parte integrante del presente atto;
 - la revisione e le integrazioni allo *Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di Unità d'offerta sociosanitarie accreditate* – di cui all'Allegato 4) parte integrante del presente atto;
 - la proposta di *"Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie"* che è parte integrante del contratto – di cui all'Allegato 5) parte integrante del presente atto;
3. di confermare quanto disposto dalla d.g.r. n. XI/3182/2020 in merito:
 - alla proroga della validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
 - alla continuazione del pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa della definizione del contratto definitivo;
4. di destinare € 25.000.000,00 alla remunerazione di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate erogate nel periodo emergenziale e per l'emergenza COVID di cui al capitolo di bilancio 14282, che verranno assegnati alle singole strutture ed alle ATS territorialmente competenti con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

successivi atti, in fase di consuntivazione, per l'attività erogata fino a tutto il 31/12/2020;

5. di incrementare, in attuazione delle D.G.R. n. XI/3518 e XI/3915, di € 40.800.000 i budget di ricovero e cura delle strutture private accreditate per l'anno 2020, che andranno per l'anno 2020 ad incrementare il budget di struttura in proporzione al finanziato 2019, al netto della valorizzazione dei 108 DRG a rischio inappropriata secondo i criteri definiti in vigenti delibere regionali, e in concomitanza ad incrementare per l'anno 2020 il tetto per lombardi degli erogatori privati, fatta salva ogni eventuale redistribuzione, a parità di importi per gli anni successivi;
6. di incrementare i budget di ricovero e cura delle strutture pubbliche per l'anno 2020, in ragione dell'1,95% del finanziato 2019 al netto della valorizzazione dei 108 DRG a rischio inappropriata secondo i criteri definiti in vigenti delibere regionali, per un importo stimato di circa 65mln di euro, che troverà contropartita nei bilanci delle strutture sanitarie pubbliche nella contemporanea riduzione del f.do PSST secondo il livello definito nel decreto assestamento, a copertura dell'aumento tariffario previsto nella d.g.r. XI/3915;
7. di utilizzare, nelle more della definizione degli esiti delle verifiche in corso, di utilizzare il finanziato 2019 già determinato, come base di calcolo per il budget dell'anno 2020, fatte salve le eventuali successive modifiche che la verifica della corretta valorizzazione delle prestazioni potrebbero comportare;
8. di procedere a rideterminare in sede di consuntivo 2020, le percentuali di abbattimento applicato alla produzione per fuori regione (ora pari al 3,5% per ricovero e cura e 4% per ambulatoriale), definite al fine di garantire l'invarianza economica tra tariffario regionale e quello stabilito per la mobilità (tariffario TUC);
9. di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della DGR XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimodulazioni dei contratti sociosanitari, valutando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge